

**TRIBUNALE DI VICENZA***Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza***Il Giudice designato**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.12.2025 nel procedimento iscritto al n. 1216/2025 V.G.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Visto il ricorso depositato in data 17.11.2025, con il quale

ha chiesto: 1) di prorogare la durata delle misure protettive e l'adozione dei provvedimenti cautelari già confermati e disposti in favore di _____ e del socio accomandatario _____ con l'ordinanza del 29.5.2025, come prorogati con ordinanza del 12.8.2025, fino al termine di naturale scadenza della composizione negoziata della crisi di impresa, e dunque sino al 22.3.2026 o sino alla diversa data ritenuta congrua; 2) in subordine, in via cautelare, di inibire fino al termine di naturale scadenza della composizione negoziata della crisi di impresa, e dunque sino al 22.3.2026 o sino alla diversa data ritenuta congrua, ai soli creditori individuati nel ricorso, e dunque a

_____ : (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____ sui beni e diritti attraverso i quali la società esercita l'attività di impresa e sul patrimonio del Socio accomandatario illimitatamente responsabile; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con _____; (iii) l'avvio e/o la coltivazione di procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale di _____; 3) in ogni caso, di confermare il divieto per tutti i creditori della società, di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del socio accomandatario;

rilevato che l'Agenzia delle Entrate non si è opposta all'accoglimento delle richieste formulate dalla società ricorrente mentre gli altri creditori interessati dalle predette misure non si sono costituiti;

considerato che nel proprio motivato parere l'Esperto, dopo aver illustrato l'attività svolta e le caratteristiche del piano di risanamento, così come aggiornato, ha evidenziato che *"le strategie individuate dall'Imprenditore e dai suoi Consulenti sono astrattamente*

idonee al conseguimento del risultato atteso di risanamento dell'Impresa in vista della prosecuzione dell'attività e della salvaguardia dei posti di lavoro" ed ha concluso nel senso che la proroga delle misure protettive e cautelari già confermate e concesse con ordinanza del 29.5.2025 o, in subordine, la concessione delle misure cautelari richieste sono "idonee e funzionali al raggiungimento del fine del risanamento della realtà produttiva tenuto conto che, nel caso di specie, ha già individuato gli strumenti idonei allo scopo, accordi con i creditori e transazione fiscale ex art. 23 CCII, ma necessita della protezione necessaria per consentirle di mettere a punto la soluzione prescelta, per condurre a termine le trattative e formalizzare gli accordi";

considerato l'orientamento espresso da questo Tribunale nell'ordinanza del 30.4.2025, richiamata da parte ricorrente, e ritenuto che alla luce del parere favorevole dell'Esperto e dell'avanzato stato delle trattative, va accolta la richiesta di ulteriore proroga delle misure protettive e cautelari;

P. Q. M.

in accoglimento della richiesta di proroga presentata da

:

proroga le misure protettive e cautelari di cui all'ordinanza emessa in data 29.5.2025 fino al 22.3.2026;

manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle Imprese.

Vicenza, 23.12.2025

Il Giudice

dott. Fabio D'Amore